



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 81

Riunione del 3 luglio 2019

71.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sandra SCARABOTTOLO

- S.S. NOI VOLLEY ASD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente

- Avv. Antonio Amato Vicepresidente

- Avv. Antonio Mennuni Componente Relatore

Nel procedimento disciplinare a carico di

– **Sandra SCARABOTTOLO** per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione dell'ufficiale di gara sig. Elia Paccagnella e della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 14 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 78 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la contestazione altresì dell'aggravante di cui all'art. 102, comma 1, lettera f) Regol. Giurisd. FIPAV;

-**NOI VOLLEY ASD**, in persona del Presidente pro tempore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la propria tesserata sig.ra Sandra Scarabottolo pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione dell'ufficiale di gara sig. Elia Paccagnella e della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 78 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la contestazione altresì dell'aggravante di cui all'art. 102, comma 1, lettera f) Regol. Giurisd. FIPAV.

OSSERVA

Con comunicazione email del 27/3/2019, il Presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Padova segnalava all'Ufficio della Procura Federale le frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione dell'ufficiale di gara sig. Elia Paccagnella e della FIPAV,



espresse da parte della tesserata Sandra Scarabottolo – vincolata con la NOI Volley ASD - sul social network Facebook.

Incardinato il procedimento per verificare la portata lesiva di tali dichiarazioni virtuali, nel corso delle indagini, a seguito di espressa richiesta di audizione personale da parte della tesserata e del sodalizio, l'Ufficio della Procura convocava gli odierni prevenuti per il giorno 7/5/2019 presso la sede FIPAV di Roma ove gli incolpati - con comunicazione trasmessa in data 3/5/2019 - dichiaravano di non poter presenziare per coincidenti impegni di carattere familiare e lavorativo.

Completata l'attività istruttoria anche con l'acquisizione della memoria difensiva redatta nell'interesse di entrambi i prevenuti, gli stessi venivano deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 3/7/2019.

In tale sede, comparivano il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Mario Militerni il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per entrambi gli incolpati, nonché, per quest'ultimi, l'avv. Perla Salmaso la quale, riportandosi al contenuto della propria memoria difensiva ritualmente depositata, insisteva per una pronuncia di non luogo a sanzione o, in subordine, per l'applicazione di una sanzione disciplinare contenuta nel minimo.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale non solo sono provati documentalmente, ma sono stati candidamente ammessi da entrambi gli incolpati.

La tesserata Scarabottolo, fin dall'originaria contestazione, ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona di tale profilo virtuale, riconoscendo, altresì, di aver avuto una reazione eccessiva e scusandosi ripetutamente per l'accaduto.

In effetti, il tenore letterale delle frasi incriminate nel post pubblicato sul social network non lascia dubbi in ordine al rilievo disciplinare delle stesse in quanto lesive del decoro e del prestigio non solo di un singolo arbitro, ma dell'intera Federazione Pallavolo.

Nei propri libelli difensionali, la tesserata ha riferito, da un lato, di aver avuto "un mero sfogo personale" non volendo in alcun modo diffamare le Strutture e/o gli



Organi federali e, dall'altro, di aver comunque immediatamente rimosso i commenti *de quibus* con manifestazioni di pentimento e scuse evidenziate già nella prima memoria indirizzata alla Procura Federale in sede di indagine e successivamente ribadite in sede di memoria depositata nel presente procedimento e finanche in udienza a mezzo del proprio difensore.

Tale linea difensiva non può certo assurgere a scriminante del contegno antiregolamentare tenuto dalla tesserata in quanto, con le frasi in commento, viene denigrata sia la persona (ed il ruolo) del direttore di gara che dell'Organizzazione federale tacciata di essere "ingiusta" ed "incapace" in relazione alla promozione di "*arbitri del genere*".

La violazione disciplinare è aggravata dall'aver l'incolpata diffuso il proprio commento offensivo attraverso un social Network così suscitando la reazione, i commenti ed, in ogni caso, il coinvolgimento attivo di numerosi altri utenti virtuali.

Tuttavia, nel comminare il provvedimento disciplinare, dovrà comunque essere tenuto in considerazione il comportamento processuale altamente collaborativo della sig.ra Scarabottolo, la immediata rimozione del post nonché la reiterata manifestazione di scuse.

Accertata la responsabilità disciplinare della tesserata, la società vincolata è chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra Sandra Scarabottolo la sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico della società NOI VOLLEY ASD, in persona del Presidente p.t., la multa di euro 100,00.

Roma, 10 Luglio 2019

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 luglio 2019